

**Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Bank Refah Kargaran/Consiglio**

(Causa T-24/11)

(2011/C 80/44)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- annullare il regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, parte in cui riguarda la ricorrente;
- dichiarare inapplicabile alla ricorrente la decisione 2010/413/PESC;
- condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e principali argomenti fatti valere dalla ricorrente sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-4/11, Export Development Bank of Iran/Consiglio.

**Ricorso proposto il 17 gennaio 2011 — Germans Boada/UAMI (Forma di una macchina per il taglio della ceramica)**

(Causa T-25/11)

(2011/C 80/45)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Germans Boada, SA (Rubí, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 ottobre 2010, procedimento R 771/2010-1, in conformità all'art. 65, n. 3, del regola-

mento sul marchio comunitario, a causa della violazione del principio di parità di trattamento e degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 3, dello stesso regolamento, accogliendo la domanda di registrazione del marchio tridimensionale n. 7 317 911;

- in subordine, e solo per il caso in cui la prima domanda sia respinta, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 ottobre 2010, procedimento R 771/2010-1, per la violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento sul marchio comunitario;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell'art. 87, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio tridimensionale che raffigura una macchina per il taglio della ceramica, per prodotti della classe 8.

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009<sup>(1)</sup>, dal momento che il marchio richiesto sarebbe dotato di carattere distintivo, e dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, in quanto sarebbe stato dimostrato il carattere distintivo del marchio richiesto in seguito all'uso. Violazione del principio di eguaglianza e dell'art. 14 della Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal momento che l'UAMI avrebbe dovuto tener conto unicamente dei fatti e delle prove prodotte entro i termini dalle parti. Violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto l'UAMI non avrebbe tenuto conto di fatti e prove prodotti dalla ricorrente entro i termini e conformemente ai requisiti di forma.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 6 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Ricorso proposto il 14 gennaio 2011 — Technische Universität Dresden/Commissione**

(Causa T-29/11)

(2011/C 80/46)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Technische Universität Dresden (Dresda, Germania) (rappresentata da: avv. G. Brüggem)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 4 novembre 2010, nota di addebito n. 3241011712, relativa al rimborso di un importo pari a EUR 55 377,62;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- 1) Violazione del diritto comunitario per erronea o assente valutazione dei fatti

La ricorrente adduce il carattere erroneo e/o l'assenza della valutazione dei fatti relativamente all'esigibilità di specifiche spese di personale nonché di spese di viaggio e di soggiorno. Essa fa altresì valere l'assente o erronea valutazione dei fatti rispetto a varie prestazioni di servizio.

- 2) Violazione del diritto comunitario per grave difetto di motivazione

In proposito, la ricorrente sostiene l'assenza di motivazione nella nota di addebito, l'assenza di motivazione del riconoscimento e del diniego di riconoscimento di spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assenza di motivazione dell'aumento dell'importo non esigibile per quanto riguarda la rubrica «diverse prestazioni di servizio».

**Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Peeters Landbouwmachines/UAMI — Fors MW (BIGAB)**

(Causa T-33/11)

(2011/C 80/47)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Peeters Landbouwmachines BV (Etten-Leur, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. P.N.A.M. Claassen)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* AS Fors MW (Saue, Repubblica di Estonia)

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 novembre 2010, procedimento R 210/2010-1;
- ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità, ovvero ordinare al convenuto di dichiarare nullo il marchio comunitario registrato oggetto della domanda di

dichiarazione di nullità, nella parte riguardante la registrazione per la classe 7; e

- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:* il marchio denominativo «BIGAB», per prodotti delle classi 6, 7 e 12 — registrazione di marchio comunitario n. 4363842

*Titolare del marchio comunitario:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:* la ricorrente

*Fondamento della domanda di dichiarazione di nullità:* la richiedente la dichiarazione di nullità ha fondato la propria domanda sugli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione ai sensi degli artt. 52, n. 1, lett. b), e 53, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

*Decisione della divisione di annullamento:* rigetto integrale della domanda di dichiarazione di nullità

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* la ricorrente deduce che la commissione di ricorso ha compiuto una valutazione erronea della mala fede e non ha riconosciuto l'importanza della somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai marchi messi a confronto.

**Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione**

(Causa T-34/11)

(2011/C 80/48)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Canon Europa NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, le suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») e le relative aliquote dei dazi doganali;
- condannare la convenuta alle spese.